

Statuto della Walsergemeinschaft Kampel / Campello Monti

Articolo 1

Nella frazione di Campello Monti del Comune di Valstrona è costituita una Associazione, senza fini di lucro, denominata **WALSERGEMEINSCHAFT KAMPEL / CAMPELLO MONTI** o, anche più semplicemente, **GRUPPO WALSER CAMPELLO MONTI**.

Articolo 2

L'Associazione svolge la propria attività nel territorio della Frazione del Comune e nelle zone contermini, proponendosi di agire nell'interesse della collettività. Essa è apolitica ed apartitica. L'Associazione ha sede in Campello Monti.

Articolo 3

La specificità della Walsergemeinschaft Kampel / Campello Monti richiede una particolare attenzione alla ricerca storica. In particolare degli aspetti della vita quotidiana e culturale di Campello Monti, ed ai rapporti con la **VEREINIGUNG FÜR WALSSERTUM** (Associazione Internazionale Walser).

Articolo 4

Gli scopi del Gruppo Walser Campello Monti più specificatamente sono :

- a – la diffusione della conoscenza e documentazione della cultura Walser nei suoi aspetti peculiari;
- b – l'esecuzione diretta o affidata a terzi di ricerche, studi, pubblicazioni;
- c – la costituzione di un Museo Walser con sede in Campello Monti;
- d – l'allestimento di mostre temporanee presso Scuole e/o locali aperti al pubblico;
- e – l'organizzazione quando possibile, ed in accordo con l'Associazione Internazionale Walser, dell'annuale Seminario di Studi Walser promosso dall'Associazione stessa;
- f – la promozione diretta e/o in accordo con Enti Pubblici per la conservazione, manutenzione ed il restauro del patrimonio artistico di Campello Monti;
- g – la partecipazione ai raduni nazionali ed internazionali quali momenti adatti per far conoscere Campello Monti e rafforzare i legami con le altre Comunità Walser.

Articolo 5

Gli organi dell'Associazione sono :

- il **Presidente**;
- il **Consiglio**;
- l'**Assemblea dei soci**.

Articolo 6

Il **Presidente** rappresenta la **WALSERGEMEINSCHAFT KAMPEL / CAMPELLO MONTI** (o anche più semplicemente Gruppo Walser Campello Monti) di fronte ai terzi ed in giudizio. La dirige ed amministra sulla base delle delibere prese in Consiglio. Convoca e presiede il Consiglio e l'Associazione. È responsabile della tenuta dei registri e della gestione dell'Associazione. In caso di legittimo impedimento o assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 7

Il Consiglio è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Essi scadono ogni tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio :

- a – nomina tra i Consiglieri il Presidente ed il Vice Presidente;
- b – su designazione del Presidente nomina il Segretario;
- c – delibera su tutte le questioni tecniche di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d – ratifica le deliberazioni d'urgenza prese dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri. Trascorsa mezz'ora le riunioni sono valide con almeno la presenza di due Consiglieri;
- e – autorizza il Presidente ad effettuare le spese deliberate dal Consiglio.

Articolo 8

L'Assemblea dei soci :

- a – delibera la costituzione dell'Associazione, approva il relativo Statuto Sociale e le eventuali modifiche;
- b – nomina il Consiglio;
- c – approva il relativo Bilancio con Preventivo ed il relativo Programma di Azione;
- d – approva il Conto Consuntivo e la relazione dell'Attività svolta;
- e – delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. L'Assemblea è valida quando sono rappresentati personalmente o per delega almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.

Per le delibere di cui ai punti "a" ed "e" è necessario che siano rappresentati i due terzi dei Soci in prima convocazione e la metà dei Soci più uno in seconda convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea annuale i Soci in regola col pagamento delle quota sociale annuale.

Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

Articolo 9

Tutte le cariche sono gratuite. In casi particolari il Consiglio può deliberare di concedere il solo rimborso delle spese vive documentate in seguito ad incarichi specificatamente affidati.

Il Segretario può essere scelto anche tra persone estranee all'Associazione.

Articolo 10

Assemblea ordinaria :

viene convocata del Presidente, di norma una volta all'anno nel mese di agosto, con avviso scritto indicante l'O.d.G. affisso almeno 10 giorni prima in tutti i luoghi pubblici ritenuti idonei e tale scopo dal Consiglio.

Compatibilmente con le possibilità operative i Soci potranno anche essere avvertiti singolarmente. La mancata ottemperanza di questo "obbligo morale" non costituirà motivo di annullamento dell'Assemblea.

Articolo 11

Il Consiglio e l'Assemblea devono essere convocati dal Presidente, in **seduta straordinaria**, quando almeno un terzo dei componenti ne faccia esplicita richiesta scritta, indicando gli argomenti che dovranno essere trattati.

Tutte le convocazioni vengono fatte mediante invito scritto ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata, se trattasi di Assemblea, ed almeno cinque giorni prima se trattasi di Consiglio.

Articolo 12

Le proposte e le relative deliberazioni adottate dall'Assemblea devono risultare da apposito verbale steso dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente e trascritto su apposito registro.

Articolo 13

L'Associazione provvede alla propria attività con i seguenti proventi :

- le quote annue dei Soci;
- gli eventuali contributi di Enti pubblici e di privati;
- eventuali donazioni;
- i proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali.

Articolo 14

Possano far parte del GRUPPO WALSER CAMPELLO MONTI coloro che facciano richiesta scritta ed a condizione che il Consiglio l'accetti.

Contro la decisione del Consiglio che rigetta la domanda, potrà essere presentato ricorso all'Assemblea che deciderà in via irrevocabile e discrezionale nel corso della sua prima riunione.

I Soci versano una quota annua stabilita dal Consiglio ed hanno diritto a :

- ricevere le annuali pubblicazioni dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.

Articolo 15

L'Assemblea può nominare tre revisori dei conti, anche estranei all'Associazione, con l'incarico di esaminare, in qualunque momento, la contabilità Sociale e di esprimere il proprio parere sui bilanci prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea.

Se invitati dal Presidente possono presenziare alle Sedute del Consiglio.

Articolo 16

Il presente Statuto è vincolante per tutti i Soci e può essere modificato solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 17

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria delibererà le modalità di scioglimento nominando, se del caso, uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il Patrimonio residuo verrà comunque utilizzato per gli scopi previsti dal punto " f " dell'articolo 4 del presente Statuto.

Articolo 18

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.